

## CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 7 gennaio 1895, *Pres. BIANCHI P., Est. SERENA; D'Antonio c. Comune di Montecchio.*

**Segretario comunale — Licenziamento — Giunta prov. amm. — Competenza** (L. com. e prov. 10 febbraio 1889, art. 12; L. sulla giustizia amministrat., 1° maggio 1890, art. 1, n. 12). **Giustizia amministrativa — Competenza — Sezione IV del Consiglio di Stato — Annullamento — Rinvio al giudice competente** (L. sulla giustizia amministrat., 1° maggio 1890, art. 19; cod. proc. civ., art. 493).

*La Giunta prov. amm. é competente in sede ordinaria, e in base alle disposizioni della legge com. e prov., a decidere sul licenziamento dei segretari comunali. (1)*

*La IV Sezione del Consiglio di Stato quando annulla una decisione per ragioni di competenza non può discendere all'esame del merito, ma deve rinviare il giudizio all' autorità competente. (2)*

La Sezione, ecc. — Attesoché la Giunta prov. amm. di Roma con la impugnata decisione 2 marzo 1894, astenendosi da ogni esame di merito si dichiarò incompetente a decidere del ricorso del quale si tratta, ritenendo che esso avrebbe dovuto proporsi in sede contenziosa, perché, a suo avviso, i ricorsi dei segretari, come quelli di tutti gli altri impiegati comunali, debbono essere regolati dalla legge 1° maggio 1890 sulla giustizia amministrativa.

Ora l'errore in cui é caduta la Giunta prov. amm. non consiste nell'aver attribuito il carattere contenzioso ai ricorsi contro le deliberazioni di licenziamento di segretari comunali, ma nell'aver ritenuto che essa non era investita di giurisdizione per conoscere in sede ordinaria di uno di siffatti ricorsi. La legge com. prov. 10 febbraio 1889 per le deliberazioni di licenziamento dei segretari comunali ha conferito alla Giunta prov. amm., composta a norma dell'art. 10 della stessa legge, non già attribuzioni semplicemente amministrative, ma vere e proprie attribuzioni giurisdizionali, e il regolamento 16 giugno 1889 negli art. 21, 22, 23 e 24 ha determinato le norme del procedimento da seguirsi per i ricorsi riguardanti l'interesse diretto dei terzi. Né di queste attribuzioni puramente giurisdizionali e contenziose la Giunta prov. amm. é stata spogliata dalla posteriore legge sulla giustizia amministrativa del 1° maggio 1890.

E' bensì vero che per effetto dell'art. 1 n. 12 di essa legge la Giunta prov. amm. in sede contenziosa fu investita di giurisdizione per decidere dei ricorsi degli impiegati provinciali comunali, delle Opere pie e degli enti morali soggetti alla sua tutela, contro le deliberazioni di licenziamento e contro quelle con le quali si provvede *alla formazione del ruolo di anzianità*; ma oltreché si potrebbe da queste ultime parole dedurre che non si tratta dei segretari comunali, i quali non fanno parte di alcun ruolo di anzianità, é evidente che con la legge 1° maggio 1890 si volle unicamente riconoscere il diritto al ricorso a tutti quegli altri impiegati che hanno permanenti rapporti di locazione e conduzione di opera coi Comuni e con le istituzioni pubbliche di beneficenza.

Del resto é oramai assodata giurisprudenza di questo supremo Consesso che debbano ritenersi tuttora vigenti le categoriche disposizioni dell'art. 12 della legge com. prov. e del regolamento 10 giugno 1889. La Giunta prov. amm. é chiamata a decidere dei ricorsi di cui all'art. 1 della legge 1° maggio 1890; diverse sono le norme da seguirsi nei due procedimenti, diversi i termini per la produzione dei ricorsi medesimi, né questi circoscritti soltanto ai motivi di illegittimità. Ora, tutte queste sostanziali differenze non potevano essere tolte di mezzo senza una espressa disposizione, e però le speciali disposizioni relative ai segretari comunali della legge comunale e provinciale e del relativo regolamento non hanno potuto essere derogate dalla posteriore legge sulla giustizia amministrativa e dal regolamento 4 giugno 1891.

Attesoché, dovendosi per le premesse considerazioni annullare la impugnata decisione, non ne segue che la Sezione debba essa decidere nel merito, come ha sostenuto alla pubblica udienza il difensore del ricorrente segretario D'Antonio.

Quando la IV Sezione del Consiglio di Stato è chiamata a decidere della eccezione di incompetenza di un'autorità amministrativa, dedotta dalle parti o elevata d'ufficio dalla autorità medesima che si reputa carente di giurisdizione, la IV Sezione non fa che esplicitare la facoltà di regolare la competenza fra le autorità amministrative, facoltà di cui è investita dall'art.24 della legge sul Consiglio di Stato e dall'art.19 della legge sulla giustizia amministrativa. Il ricorrente a sostegno del suo assunto citava appunto il detto art.19; ma quell'articolo suppone che la Giunta prov. amm. espliciti la sua giurisdizione ai sensi di legge, e che decidendo nel merito di un ricorso incorra o in una violazione di forma o in altra violazione di legge. Nel primo caso la IV Sezione annulla e rimette l'affare alla Giunta prov. per la rinnovazione del procedimento all'ultimo atto annullato; nel secondo decide nel merito, ritenuto il fatto stabilito nella decisione impugnata. Ma il caso della incompetenza non potendosi comprendere nei due casi previsti dal citato art.19, deve essere regolato dai principi generali relativi alla materia e specialmente dal principio sancito dall'art.493 cod. proc. civ., cioè che « quando in prima istanza si sia pronunciato soltanto sulla competenza, anche in appello si pronunzia solo su questa ».

Per questi motivi, ecc.